

**AVV. PIO G. RINALDI**

Via Pio IV n. 3

20123 Milano

Tel. 02.36632549

[piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZ. III QUATER**

**ROMA**

Nel ricorso **RG N. 2817/2023** promosso da

**MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A.** (C.F. 05469900962), in persona del  
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*,  
dott. Romeo Luigi Cremascoli (CRMRLG68E18F205M), con sede legale in via  
Cirene n. 9 (20135) Milano (MI), rappresentata e difesa dall'avv.to Pio G. Rinaldi  
(pec: [piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it)) del Foro di Milano

**CONTRO**

**REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016), Direzione Sanità e Welfare, in  
persona del Presidente *pro tempore*

**E**

**MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro  
*pro tempore*

**E NEI CONFRONTI DI**

**Stryker Italia S.r.l.** (C.F. 12572900152 – P.IVA 06032681006), in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*

\* \* \*

**ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE D'URGENZA**

**EX ART. 56 C.P.A.**

**E DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

\* \* \*

**PREMESSE IN FATTO**

1. Con il **ricorso in epigrafe** iscritto al **R.G. n. 2817/2023** MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.p.A. ha chiesto l'annullamento della determina della regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015", nonché del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 e di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

2. E' altresì pendente dinanzi a codesta Sezione **altro ricorso iscritto al R.G. n. 2782/2023** con cui l'odierna ricorrente ha richiesto l'annullamento della determina della regione **Emilia Romagna**, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 24300 del 12 dicembre 2022, trasmessa a mezzo pec in data 13 dicembre 2022, avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125", nonché il ricorso **R.G. n. 1656/2023**, derivante dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso avverso i D.M. Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sopra citati.

3. Poiché le citate impugnative sono connesse tra loro soggettivamente e oggettivamente, in data 17/03/2023 l'odierna ricorrente ha depositato, in ciascun procedimento, **istanza di riunione** per la trattazione congiunta dei predetti procedimenti, in modo che gli stessi siano destinati ad un'unica udienza di discussione.

4. In data 20/06/2023 l'Ecc.mo **Presidente di codesta Sez. III Quater** ha disposto con **ordinanza n. 3945/2023** **l'integrazione del contraddittorio nel ricorso in epigrafe**, attraverso la notifica del ricorso per pubblici proclami sui siti web delle Amministrazioni interessate.

In ossequio a tale provvedimento, in data 13/07/2023 l'odierna ricorrente ha provveduto alla trasmissione a mezzo pec di formale **istanza di notifica per pubblici proclami** alle predette Amministrazioni, le cui ricevute (di accettazione e di consegna) sono state depositate agli atti nel procedimento in epigrafe.

**5.** In data 13/07/2023, il **Ministero della Salute** ha trasmesso a sua volta una **nota a mezzo pec** alla odierna ricorrente con cui ha comunicato, in relazione alle diverse ordinanze di integrazione del contraddittorio emesse dal Presidente della Sez. III Quater del TAR Lazio, che “considerato l’elevato numero di istanze di pubblicazione pervenute al Ministero della salute, **si dà atto e contestualmente si avvisano tutti gli istanti della difficoltà/impossibilità di adempiere nei termini indicati nelle ordinanze presidenziali - alle operazioni necessarie alla pubblicazione sul sito istituzione ministeriale delle istanze, già pervenute e che perverranno** (si raccomanda pec atti.giudiziari@postacert.sanita.it), **ed alla successiva attestazione di avvenuta pubblicazione**” precisando che “verrà data formale comunicazione al Presidente della Sezione Terza Quater del Tribunale Amministrativo Regionale della situazione di difficoltà/impossibilità ad adempiere agli incombeni a carico del Ministero, come previsto nelle medesime ordinanze presidenziali”.

Allo stato attuale, pertanto, il contraddittorio non può ritenersi ancora integrato.

**6.** Nelle more dei ricorsi, **la scadenza del termine per il pagamento delle pretese quote “pay back” è stato posticipato** in via emergenziale dal legislatore per ben due volte: dapprima al giorno 30/06/2023 con l’art. 8, co. 3 del D.L. n. 34/2023, conv. in l. n. 56/2023, quindi **al giorno 31/07/2023** con l’art. 3-bis del d.l. n. 51/2023, conv. in l. n. 87/2023, che modifica il predetto art. 8, co. 3.

**7.** **Scaduto tale termine, regione Piemonte e le altre amministrazioni sopra indicate convenute in giudizio saranno legittimate a pretendere l'immediato pagamento delle somme indicate nelle determine impugnate**, procedendo in via del tutto autonoma ad azioni esecutive oppure attraverso il singolare meccanismo di compensazione sui contratti in essere previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis del contestato d.l. n. 75/2015.

8. Considerato quanto previsto dall'art. 27 co. 2 c.p.a. in relazione alla possibilità di deliberare l'istanza cautelare nelle more dell'integrazione del contraddittorio nella ricorrenza dei relativi presupposti e che la prima udienza utile per la discussione di un'istanza cautelare collegiale andrebbe a collocarsi presumibilmente oltre la metà di settembre, anche in ragione della saturazione dei ruoli, l'odierna ricorrente si vede costretta ad inoltrare istanza all'Ecc.mo Presidente di codesta Sez. III Quater, affinché questi conceda con decreto presidenziale un'urgente misura cautelare, idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

\* \* \*

### **SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLE INVOCATE MISURE CAUTELARI**

Il *fumus boni iuris* deriva dai motivi di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Fermo restando quanto già dedotto in sede di ricorso, basti qui rammentare che il meccanismo introdotto dal legislatore, cui la determina regionale in epigrafe dà attuazione, appare illegittimo costituzionalmente in quanto incide retroattivamente e in modo automatico su *rapporti giuridici esauriti* pregiudicando il *legittimo affidamento* dell'odierna ricorrente e comportando una modifica delle posizioni e del contenuto economico dei contratti stipulati nel quadriennio 2015-2018 con le strutture sanitarie italiane a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Di talché l'odierna ricorrente, dopo diversi anni dall'ottenimento delle aggiudicazioni, si vede privata di una parte del corrispettivo, su cui la società ha altresì pagato le imposte dovute allo Stato italiano senza che si sia verificato alcun inadempimento. In secondo luogo, si evidenzia che non è in alcun modo accertato che i dati di spesa e le somme addebitate corrispondano effettivamente agli importi relativi ai dispositivi medici assoggettabili alle procedure di ripiano, atteso il mancato scorporo, per ciascuna annualità, delle somme addebitate nell'anno precedente

come importo di payback per le forniture dei dispositivi medici rispetto all'importo relativo ai servizi accessori.

In punto di *periculum*, va rappresentata l'estrema gravità ed urgenza di provvedere alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ai fini di interesse, va anzitutto considerato che il **termine di pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato al 31 luglio 2023 p.v.** con la legge n. 87/2023, di conversione del d.l. n. 51/2023 e che, pertanto, soltanto in questo momento, si è concretizzata quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della cennata scadenza.

Vi è pertanto il **concreto rischio** per l'odierna ricorrente -come comprovato dalle note regionali impugnate con le quali viene rappresentata l'intenzione di procedere alla compensazione in caso di mancata corresponsione delle somme richieste nel termine indicato- **di subire, già dall'1 agosto 2023, la predetta compensazione prevista dal d.l. n. 78/2015, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari della ricorrente.**

In proposito va evidenziato che l'odierna ricorrente ha ricevuto dalle diverse regioni in cui opera **provvedimenti di addebito**, avverso i quali sono stati promossi in contenziosi sopra menzionati, **pari a complessivi 152.541,91 euro**. Detto importo compromette il regolare svolgimento dell'attività e l'equilibrio contabile della società. **L'incidenza sul conto economico della somma richiesta, infatti, è tale inficiare negativamente il risultato di esercizio determinando una mancanza di liquidità.**

S'aggiunga che, laddove non si suspendessero i provvedimenti censurati, per effetto del meccanismo compensativo la ricorrente vedrebbe inficiato in via diretta anche il proprio flusso di cassa.

La perdita di crediti esigibili rende infatti facilmente ipotizzabile una possibile paralisi del mercato delle commesse pubbliche. Di talché la ricorrente, e con essa le altre aziende nella medesima posizione, potrebbe non riuscire a far fronte nell'immediato agli impegni contrattuali assunti, vedendosi, quindi,

impossibilitata a dare esecuzione ai rapporti commerciali in essere ovvero a soddisfare debiti contratti con altri soggetti.

Con la presente istanza cautelare si intende pertanto evitare che il meccanismo compensativo introdotto dal legislatore, la cui illegittimità emerge *ictu oculi*, possa produrre i suoi effetti nefasti sulla sfera giuridica della ricorrente e sulla porzione di mercato in cui opera.

In ultima analisi, per quanto occorrer possa, si richiamano i **precedenti di codesta Sezione** che, in situazioni del tutto analoghe a quelle in cui versa l'odierna ricorrente, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente, sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni (v. *ex plurimis* Decreto del Presidente della Sez. *III Q* 4 del 4 luglio 2023 n. 3471 e Decreto del Presidente della Sez. *III Q* del 12 luglio 2023 n. 3718 e cfr. Ordinanza n. 3381 del 27 giugno 2023 e Ordinanze nn. 3639, 3640, 3658, 3659, 3660, 3679, 3688, 3697, 3762 e 3771 dell'11 luglio 2023).

\* \* \*

Per tutti i motivi che precedono, richiamate le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo, si chiede allo stato che codesto Ill.mo T.A.R. voglia:

- **in via cautelare:** previa emanazione di Decreto Presidenziale, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, ovvero adottare le misure cautelari che, secondo le circostanze, appaiono le più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

- **in ogni caso:** con vittoria di onorari e spese della presente fase di giudizio, oltre C.P.A. e IVA e rimborso da parte dell'amministrazione resistente del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Con espressa riserva di altro produrre e di formulare eventuali motivi aggiunti.

\* \* \*

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2 E DELL'ART. 13, COMMA 6 DEL D.P.R. 115/2002 E S.M.I.**

Il sottoscritto procuratore della ricorrente dichiara che, trattandosi di domanda cautelare proposta in corso di causa, il deposito è esente dal versamento del contributo unificato, il cui onere è stato già assolto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.

\* \* \*

Si producono, con numerazione progressiva rispetto ai documenti prodotti in sede di ricorso introduttivo, i documenti citati nel testo del presente atto, come da separato elenco allegato al deposito.

Milano, lì 26 luglio 2023

avv. Pio G. Rinaldi